

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DINO DONATO ABATE

Seduta del 14/01/2025

FATTO

Con il ricorso, la società cliente, a mezzo del proprio rappresentante legale, rappresenta quanto segue:

- in data 23/03/2023 il legale rappresentante della società cliente, formulava una proposta di saldo e stralcio del finanziamento n. ***040 concesso dall'intermediario convenuto e garantito all'80% da Fondo di Garanzia PMI;
- che la proposta consisteva nel versamento di complessivi € 80.000, da versarsi mediante corresponsione di n. 16 rate da € 5.000 cadauna, a fronte della dovuta somma di € 90.000;
- in data 16/05/2023, l'intermediario convenuto, mediante la propria società incaricata del recupero del credito, comunicava al rappresentante legale della società di aver analizzato la proposta avanzata e di essere in attesa dell'autorizzazione dell'Ente di Garanzia che, tuttavia, a distanza di un anno e nonostante i numerosi solleciti, non inviava alcun riscontro;
- che in data 11/06/2024 (quindi dopo 15 mesi dall'invio della richiesta) la società cliente veniva notiziata del fatto che l'Ente di Garanzia non aveva ancora provveduto ad esaminare la proposta trasmessa; tale ritardo era dovuto a necessità di chiarimenti richiesti dall'Ente e non forniti dall'intermediario;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che le richieste di integrazione documentale inoltrate dall'Ente di Garanzia veniva fornite solamente nel giugno 2024;
- che in data 30/07/2024 la società cliente veniva notiziata dell'approvazione della proposta transattiva;
- che il lungo periodo intercorso dall'invio della proposta alla sua approvazione da parte dell'ente ha cagionato alla società cliente un danno economico di rilevante portata;
- che, inoltre, il mancato pagamento delle rate del finanziamento ha comportato la segnalazione della società presso la Centrale dei Rischi;
- che la segnalazione è rimasta ferma presso la banca dati per oltre un anno e mezzo, nonostante la società avesse manifestato la disponibilità a saldare lo scaduto, a causa dell'atteggiamento dilatorio dell'intermediario convenuto nella gestione della pratica;
- che la segnalazione in Centrale dei Rischi non potrà essere cancellata fino al pagamento dell'ultima rata dell'accordo a saldo e stralcio prevista per il 30.11.2025;
- che il permanere della segnalazione ha dunque avuto degli impatti negativi sull'operatività aziendale e non ha permesso alla società di avere accesso a nuovi finanziamenti;
- ha il diritto di ottenere un risarcimento del danno cagionato dalla mancata approvazione in termini congrui della proposta trasmessa all'intermediario convenuto, nonché dalla prolungata segnalazione presso la Centrale dei Rischi (ancora in essere) quantificato in € 60.000,00, pari al costo di un nuovo veicolo che la società cliente si vedrebbe costretta ad acquistare per continuare a svolgere la propria attività commerciale, atteso che il mancato rifinanziamento del *leasing* n. ***503 potrebbe comportare per la società l'obbligo di restituzione del mezzo attualmente adoperato e l'acquisto di una nuova vettura.

La ricorrente chiede il risarcimento del danno per il ritardo nella approvazione della proposta di saldo e stralcio trasmessa agli intermediari nonché per la prolungata segnalazione in Centrale Rischi.

Con le controdeduzioni, l'intermediario afferma quanto segue:

- il sig. M.L., in qualità di amministratore di due società, intratteneva rapporti di c/c e di finanziamento con l'intermediario convenuto;
- in particolare, la società cliente, in data 22 gennaio 2021, accedeva ad un finanziamento chirografario (n. 04****040) con l'intermediario convenuto, assistito da Fondo di Garanzia PMI, di importo pari ad € 100.000 e garantita dall'amministratore della società mediante fideiussione bancaria, da rimborsare in 60 rate mensile posticipate con un periodo di preammortamento di 12 mensilità;
- dal mese di giugno 2022, la società cliente smetteva di onorare i propri impegni finanziari;
- che venivano dunque inviati diversi solleciti di pagamento delle rate del mutuo e, in data 26/09/2022, veniva inoltrata una lettera di intimazione e pagamento nonché di decadenza dal beneficio dal termine chiedendo l'integrale rientro dell'esposizione pari a circa € 94.000,00;
- che in data 27/10/2022 veniva inviata alla società cliente comunicazione della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi conferendo ad una società l'incarico di gestione di recupero del credito vantato;
- che in data 23/03/2023, il legale rappresentante della società cliente, dopo alcuni contatti telefonici con la società incaricata di recuperare il credito, inviava a mezzo mail una proposta transattiva relativamente al finanziamento;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che tra il 12 aprile e il 2 maggio 2023 esprime parere favorevole alla delibera di saldo e stralcio da parte dell'intermediario e della società incaricata di recuperare il credito e veniva dunque avviato l'iter di trasmissione dei documenti all'Ente di Garanzia affinché valutasse anch'esso la proposta;
- ciò nonostante, proprio in questa fase, qualcosa non funzionava nell'upload della documentazione verso l'Ente di Garanzia e la posizione si arenava fino a dicembre del 2023;
- che a seguito di alcuni solleciti da parte del legale rappresentante della società cliente nel mese di febbraio 2024, l'intermediario constatava che la documentazione non era stata correttamente inviata e la stessa veniva inviata nuovamente i primi di marzo 2024;
- che in data 30/04/2024 e 11/06/2024 giungevano due richieste di integrazione documentale da parte dell'ente di garanzia che venivano riscontrate in data 13/05/2024 e le altre nel mese di giugno alcuni giorni dopo la richiesta;
- l'approvazione della proposta avveniva dunque il 26/07/2024 e in data 31/07/2024 veniva inviata lettera di accettazione della proposta a saldo e stralcio da parte della banca alla società cliente;
- non vi è alcuna connotazione antiggiuridica nel comportamento della banca, atteso il fatto che non esiste alcuna norma di diritto positivo che imponga alla stessa di accettare proposte a saldo e stralcio rateizzate;
- che in tutti i mesi in cui la banca ha ritardato a processare la richiesta di dilazione, avrebbe avuto la possibilità di fare versamenti parziali di € 5.000 come previsti nella sua proposta di piano di rientro, e ciò a prescindere dall'accettazione o meno della proposta, o, in alternativa, avrebbe potuto accumulare le rate da versare per poi liquidarle alla banca in un'unica soluzione potendo così beneficiare con molta probabilità di un supplemento di stralcio del debito;
- che società cliente ha beneficiato di una parentesi di 16 mesi, al riparo dall'escussione della garanzia dell'ente di garanzia e delle garanzie personali rilasciate dall'amministratore, per poi rifiutare l'accordo solo dopo che tutte le parti avevano accolto la richiesta, adducendo danni legati ai ritardi; infatti, in tale lasso temporale, non sono state escusse le garanzie e non sono state avviate iniziative esecutive nei confronti del debitore per il recupero coatto del credito;
- che, ad ogni modo, la segnalazione in Centrale dei Rischi, non sarebbe stata cancellata dall'avvio dell'accordo transattivo e sarebbe rimasta per tutta la durata del piano e anche dopo la chiusura della posizione, considerato che per la posizione della società cliente sarebbe comunque rimasta la segnalazione del passaggio a perdita del credito non rimborsato;
- che la quantificazione del danno asseritamente patito dalla società cliente è indimostrato;
- che il ritardo nella gestione della pratica ammesso dalla banca non ha comportato un danno in capo alla società cliente.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Con le repliche, la società cliente afferma quanto segue:

- l'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ammette, con valenza confessoria, il ritardo con cui è stata gestita la pratica nonché di aver trasmesso inizialmente all'ente di garanzia una documentazione incompleta;
- che la lavorazione tempestiva della pratica da parte dell'intermediario convenuto avrebbe consentito l'inizio del pagamento del piano di rientro e la celere cancellazione della segnalazione in CR al termine del pagamento dello stesso;



- che il ritardo ha dunque comportato il permanere della segnalazione presso la CR per un periodo superiore al dovuto, causandole un danno economico, posto che la società stessa non ha potuto accedere a nuovi finanziamenti necessari per lo svolgimento della propria attività né ha potuto rinnovare i finanziamenti in essere;
- che il mancato rifinanziamento del leasing n. ***503 potrebbe comportare per la società l'obbligo di restituzione del mezzo attualmente adoperato per lo svolgimento della propria attività commerciale; per tale motivo, il danno deve essere attualmente quantificato in € 60.000,00, pari al costo di un nuovo veicolo che la società cliente si vedrebbe costretta ad acquistare per continuare a svolgere la propria attività commerciale.

L'intermediario ripropone, in parte, le considerazioni a suo tempo svolte con le proprie controdeduzioni, aggiungendo quanto segue:

- la società non ha dimostrato la correlazione tra il ritardo della banca e la possibilità di perdere il *leasing* ai fini del risarcimento;
- la società è in ogni caso segnalata a sofferenza a far data dal 2022 e quindi anche una più celere approvazione dell'accordo transattivo non avrebbe potuto comportare una positiva rivalutazione del contratto di *leasing*;
- la rateizzazione del debito non avrebbe di certo cancellato le segnalazioni né tantomeno l'evidenza di una sofferenza sul sistema.

DIRITTO

Con il ricorso, la società cliente lamenta il ritardo imputabile all'intermediario convenuto con cui è stata gestita la pratica relativa ad un accordo a saldo e stralcio in relazione ad un contratto di finanziamento concesso dall'intermediario e assistito da garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, la cui finalizzazione era subordinata all'approvazione dell'Ente di Garanzia su cui era costituito il Fondo. Tale ritardo - peraltro non contestato dall'intermediario convenuto - secondo la ricostruzione offerta dalla società, avrebbe comportato il perdurare della segnalazione a sofferenza, già registrata a far data dal 2022, per un periodo superiore al dovuto e l'impossibilità di cancellazione della segnalazione stessa fino al pagamento dell'ultima rata prevista per il 30.11.2025. La società sostiene che tale ritardo ha comportato un danno economico derivante dal fatto che la segnalazione ingiustificatamente prolungata avrebbe impedito la concessione di nuovi finanziamenti e il rinnovo di quelli in essere. Per tale ragione, la società cliente quantifica il danno in € 60.000 pari al costo di un nuovo veicolo che si vedrebbe costretta ad acquistare per continuare a svolgere la sua attività commerciale, nel caso in cui il mancato rifinanziamento del contratto di leasing dovesse comportare l'obbligo di restituzione del mezzo attualmente adoperato per lo svolgimento della propria attività commerciale. La società chiede, inoltre, il risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa per la prolungata segnalazione della società e il rimborso delle spese legali sostenute per la gestione della pratica. Le parti non allegano una visura Centrale dei Rischi relativa all'esposizione debitoria della società cliente nei confronti del sistema bancario e finanziario; ad ogni modo, le contestazioni attengono – come detto – al ritardo nella gestione della pratica che avrebbe prolungato ingiustificatamente la segnalazione e non già a profili di legittimità delle segnalazioni stesse.

A tal riguardo, la Circolare della Banca d'Italia n. 139/91 prevede *inter alia* che se le parti pattuiscono un piano di rientro del debito, come nel caso di specie, "l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga in più soluzioni, l'intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze per importi via via decrescenti fino al pagamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'ultima rata concordata. La segnalazione nella categoria sofferenze-crediti passati a perdita – per il valore dell'importo eventualmente stralciato – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima rata e il credito è estinto.” Sul punto, anche il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 1317/23 ha affermato il seguente principio di diritto: *“in caso di rientro in più rate, i singoli pagamenti dovranno essere portati mese per mese a deconto dell'importo segnalato (sempre con eventuale annotazione della parte stralciata nella sezione informativa)”*. In ogni caso poi l'interruzione della segnalazione a sofferenza avviene dunque a seguito del rimborso da parte del debitore o di terzi dell'accordo transattivo liberatorio (sia esso rateizzato sia in caso di rientro in un'unica soluzione) ma non comporta la cancellazione delle segnalazioni pregresse che rimangono visibili per i 36 mesi precedenti la consultazione della banca dati. Ne consegue che, dopo l'estinzione del debito e l'interruzione della segnalazione a sofferenza, la posizione viene segnalata nella categoria *“sofferenze – crediti passati a perdita”* per il valore dell'importo non riscosso alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima rata che rimane in ogni caso visibile nei 36 mesi dalla consultazione delle banche dati. Nel caso in specie, si osserva quindi che la gestione tempestiva della pratica, da un lato, avrebbe potuto interrompere la segnalazione in tempi meno dilatati (e comunque al momento del pagamento dell'ultima rata del piano di rientro), dall'altro, tuttavia, non avrebbe cancellato le segnalazioni precedenti che sarebbero rimaste visibili per i 36 mesi precedenti la consultazione nella banca dati.

Da quanto sopra esposto, emerge quanto segue:

- il lamentato ritardo nella definizione della proposta transattiva non pare di per sé potersi configurare come un inadempimento dell'intermediario, tanto più se si considera che la proposta doveva essere approvata da un Ente di Garanzia Terzo;
- le segnalazioni in Centrale Rischi risultano essere avvenute correttamente, come chiarito sopra, anche a seguito della rinegoziazione sopra descritta; pare, peraltro, che il rifinanziamento sia stato negato a seguito della consultazione di altre banche dati diverse dalla Centrale dei Rischi;
- non parrebbe inoltre sussistere un nesso tra il lamentato ritardo e il diniego del rifinanziamento, atteso che – come sopra rilevato – l'esecuzione immediata del piano di rientro rateizzato e la sua più celere estinzione non avrebbe comportato la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza pregresse bensì la sola riduzione dell'importo segnalato e le stesse sarebbero rimaste visibili per i 36 mesi precedenti la consultazione della banca dati;
- inoltre, la richiesta di risarcimento del danno quantificato in € 60.000,00 parrebbe configurarsi in ogni caso come un danno potenziale, atteso che non risulta che la società – alla data del deposito delle repliche - abbia effettivamente acquistato un nuovo veicolo per svolgere la propria attività lavorativa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA